



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Provincia di Milano
Ufficio Stampa e Comunicazione

Riposta interrogazione TIA

Il Comune di Trezzo ha istituito dall'anno 2006 la «Tariffa di Igiene Ambientale (TIA)», disciplinata dal decreto legislativo 22 del 1997 (c.d. Ronchi).

Alla riscossione della tariffa ha fin qui provveduto la controllata ATOS s.r.l. alla quale è stato affidato in *house providing* la gestione del servizio rifiuti nel suo complesso.

La tariffa fin qui intesa quale entrata di natura extra-tributaria o meglio quale corrispettivo per l'erogazione del servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti è stata interamente incassata da ATOS srl che ha in tal modo coperto i costi di gestione del servizio stesso.

Il Comune è quindi rimasto estraneo al rapporto tra utente e gestore del servizio, essendosi ATOS srl in tutto e per tutto sostituitasi al Comune nella relazione con l'utente secondo lo schema classico della concessione amministrativa.

Al Comune non restava che approvare il piano finanziario relativo alla gestione del servizio ed autorizzare l'applicazione delle tariffe proposte dal gestore.

Il passaggio da TARSU a TIA ed il conseguente obbligo legislativo di affidare in concessione il servizio pubblico locale di che trattasi hanno concorso a determinare il modello organizzativo sopra descritto. Lo stesso TAR Lombardia - Brescia, con ordinanza pronunciata in data 18 gennaio 2005, si esprimeva nel senso della natura patrimoniale della TIA e della riscossione in capo al gestore del servizio di raccolta.

Del resto l'Agenzia delle Entrate in più riprese sosteneva la stessa tesi e per l'effetto l'applicazione dell'IVA. La società ATOS srl ha quindi provveduto ad applicare l'IVA sul corrispettivo dovuto dall'utente, con l'aliquota del 10%.

Il passaggio dalla TARSU alla TIA, e quindi da entrata tributaria ad entrata priva di tale natura, determinava la disapplicazione dell'Addizionale ex-Eca (una sorta di sovrainposta che i Comuni, che allora e che ancora oggi riscuotono la TARSU, applicano ad applicavano su quanto dovuto dal contribuente). L'addizionale ex Eca - prevista dal comma 39, art. 3, della legge n. 549/95 e regolata dal D.M. 2 maggio 1996 che definisce le modalità di devoluzione ai comuni dei proventi delle addizionali erariali alla TarSU - era, ed è, pari al 10% del tributo.

Per l'utente/contribuente l'operazione era quindi neutra: in luogo dell'addizionale ex-Eca veniva ora applicata l'Iva.

In merito all'assoggettamento all'Imposta sul Valore Aggiunto della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), si osserva che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 238 del 2009, giudicando sulla costituzionalità dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che assegna alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla corresponsione del canone per lo smaltimento di rifiuti urbani, ha operato una ricognizione puntuale della materia.

La dichiarazione di incostituzionalità comporta la caducazione dei soli effetti non definitivi e, nei rapporti ancora in corso di svolgimento, anche degli effetti successivi alla pubblicazione della sentenza della corte costituzionale, restando quindi fermi quegli effetti anteriori che, pur essendo riconducibili allo stesso rapporto non ancora esaurito, abbiano definitivamente conseguito, in tutto o in parte, la loro funzione costitutiva, estintiva, modificativa o traslativa di situazioni giuridicamente rilevanti.

La Corte, a seguito delle dovute considerazioni di diritto, ha ritenuto che la tariffa di cui trattasi, la «Tariffa di Igiene Ambientale (TIA)», disciplinata dal decreto legislativo 22 del 1997 (c.d. Ronchi) - da non confondere con la «Tariffa Integrata Ambientale (TIA)», di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (tariffa che, come noto, non ha ancora trovato applicazione) - presenti tutte le caratteristiche del tributo, vale a dire: a) la doverosità del prelievo; b) la mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti.

Ne deriva che la tariffa, secondo l'assunto della Corte costituzionale, resta estranea all'ambito di applicazione dell'IVA, in quanto «l'inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo (...) porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un corrispettivo per la prestazione di servizi».

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, come si apprende dagli atti parlamentari (**Risposta all'interrogazione n. 5-01802 Mariani: misure organiche per la prevenzione di nuove emergenze e per una efficace e corretta politica gestionale dei rifiuti**) sta lavorando alla rivisitazione delle norme contenute del decreto legislativo 152 del 2006 in materia di gestione dei rifiuti che innotterà il quadro normativo nazionale in materia.

Al fine di definire le iniziative e le misure per l'adeguamento ai principi espressi nella evocata sentenza della Consulta risulta necessario, a giudizio del Ministero, procedere ad una serie di verifiche sullo stato generale di applicazione della TIA attualmente in vigore (disciplinata dal decreto legislativo 22 del 1997), mirate ad accertare, tra l'altro, la corretta natura dei rapporti tra gli enti locali e le aziende di gestione dei rifiuti (alla luce del fatto che la potestà impositiva in ogni caso spetta all'ente locale), la copertura finanziaria dei mancati introiti erariali derivanti dal non assoggettamento ad IVA della TIA stessa, nonché la definizione di una procedura semplificata che disciplini, ove spettanti, le modalità degli eventuali rimborsi da erogare agli utenti in conto dell'imposta già illegittimamente addebitata.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sta inoltre lavorando per consentire quanto prima l'entrata in vigore della nuova TIA - Tariffa Integrata Ambientale, di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il riconoscimento dalla natura tributaria della TIA impone ai Comuni che hanno abbandonato la TARSU di rimodellare il prelievo secondo gli schemi tributari. Oltre alla questione dell'Iva ed ai problemi nella gestione del servizio i comuni dovranno modificare i regolamenti che contengono elementi privatistici o disposizioni contrastanti con la disciplina applicabile ai tributi locali.

Se la sentenza interpretativa riconosce alla TIA natura tributaria, si pone, tra gli altri, il problema della riscossione della addizionale ex-ECA.

L'acclarata natura tributaria del prelievo in questione pone inoltre la necessità di rivedere le modalità di gestione del servizio ed in particolare le modalità di riscossione. Trattandosi di tributo, ATOS srl non potrebbe trattenere quanto riscossione per conto del Comune, bensì avrebbe l'onere di riversare il riscosso alle casse comunali.

La disapplicazione dell'IVA dalla TIA impone quindi un intervento legislativo. La questione è particolarmente complessa perché la TIA è stata fin qui applicata da imprese commerciali e non da enti pubblici.

Lo svolgimento di attività fuori campo IVA genera, per ATOS, l'indetraibilità dell'IVA sugli acquisti, che assume la natura di costo e viene ribaltata sulla tariffa, destinata ad aumentare.

Ipotizzando la retroattività della disapplicazione le società potranno essere chiamate a rimborsare l'IVA ai contribuenti. Potrebbe essere emessa una nota di accredito per sola IVA che la società ha diritto di portare in detrazione. L'onere si trasferisce a carico dello Stato. Ma tutto questo non pare possibile senza una precisa norma transitoria.

CITTÀ DI TREZZO SULL'ADDA

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270

Codice Fiscale 83502130152 - P. IVA 03252770155

www.comune.trezzosulladda.mi.it - stampa@comune.trezzosulladda.mi.it

E' quindi intenzione di Questa Amministrazione attendere l'auspicato chiarimento legislativo.
In difetto verrà data indicazione ai competenti uffici di introdurre le necessarie modifiche al regolamento comunale da sottoporre al Consiglio, inserire nel piano finanziario per il 2010 le opportune rettifiche, riscuotere dal 2010 in esenzione di IVA, agire per il recupero dell'IVA.

A seguito dell'approvazione della legge, o comunque a piano finanziario approvato, sarà cura dell'Amministrazione attivare apposita campagna informativa.